

Regolamento relativo all'utilizzo del cellulare e di dispositivi mobili in istituto

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi mobili durante le attività scolastiche, in orario curricolare ed extra-curricolare, è vietato, come ribadito dalle disposizioni ministeriali (vedi Nota del 19.12.22, che conferma la C.M. del 15.03.2007).

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi mobili rappresenta un elemento di distrazione sia per lo studente che lo utilizza che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. Tale uso, non autorizzato, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi mobili e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 e dalla direttiva MIUR del 15 marzo 2007.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Gli studenti e le studentesse che hanno con sé i predetti dispositivi devono depositarli negli appositi organizzatori numerati a tasca fissati in ogni aula.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA - cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.

Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante gli intervalli o le pause di lavoro (per il personale), nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici della segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

E' comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

E' inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Si fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Sanzioni disciplinari

Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno invitati a riporre nell'apposito organizzatore il dispositivo stesso.

L'eventuale uso reiterato non consentito comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica e la nota disciplinare sul registro.

In caso di episodi ripetuti nel tempo, opportunamente segnalati da annotazioni sul registro di classe da parte dei docenti, il Consiglio di Classe potrà intervenire con provvedimenti disciplinari di sospensione dalle attività didattiche da 1 a tre giorni.

Gli studenti sorpresi ad effettuare o diffondere materiale audio, fotografico o video, senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche da 1 a dieci giorni, da parte del Consiglio di Classe.

Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio di Classe potrà sanzionare con la sospensione dalle attività didattiche per un periodo sino ai 15 giorni oppure il Consiglio di Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore, sino all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

I suddetti provvedimenti disciplinari concorrono automaticamente a determinare la valutazione della condotta secondo i criteri stabiliti nel PTOF e concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico.